

AVVISO PUBBLICO - ANNUALITA' 2023 – COMUNE DI FARINDOLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021

“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

INDICE

1. CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
7. CUMULO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. GESTIONE DELL'INTERVENTO
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
14. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
15. CONTROLLI E MONITORAGGIO
16. RINUNCE E REVOCHE
17. INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
18. TUTELA DELLA PRIVACY
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
20. DISPOSIZIONI FINALI

Allegati

- Allegato A: Modulo di domanda
- Allegato B: Piano economico della proposta progettuale
- Allegato C: Autodichiarazione (eventuale) in caso di adozione del Regime forfettario

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Talisorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la Deliberazione di Giunta nr _____ del ____/____/2025

del Comune di **FARINDOLA** che ha approvato il presente Avviso.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro **52.775,43** a valere sulla quota della TERZA annualità del DPCM 30/09/2021.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel

RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono le NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di **FARINDOLA**.

Con NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE si intendono:

1. Le attività costituite DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO;

2. Le IMPRESE CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SIANO REGOLARMENTE COSTITUITE E ISCRITTE AL REGISTO DELLE IMPRESE che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.

Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE GIA' COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad

avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione in Agenzia delle Entrate, entro i termini indicati nella comunicazione di AMMISSIBILITA'.

- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sull'Albo Pretorio e fino al termine ultimo degli 8 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sull'Albo come disciplinato dall'Art. 11 del presente Avviso.

Saranno valutati ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivi finalizzati a supportare gli investimenti e favorire l'ammodernamento delle dotazioni delle imprese e, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

- a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE** nuovi di fabbrica;
- b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**;
- c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel **limite del 20%** dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

Tipologie di spese non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) oneri per imposte, concessioni, spese notarili, spese bancarie, interessi passivi e altri oneri meramente finanziari, avviamento e acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività;

- b) spese relative a beni in comodato;
- c) spese che hanno beneficiato di contributi pubblici considerati Aiuti di Stato, incluso il regime «de minimis»;
- d) spese di ammortamento relativi ad attivi materiali ed immateriali che hanno beneficiato di contributi pubblici considerati Aiuti di Stato, incluso il regime «de minimis»;
- e) spese relative a commesse interne;
- f) spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;
- g) spese relative a beni usati e/o acquistati con il sistema della locazione finanziaria e/o credito al consumo/prestito finalizzato (a titolo di esemplificativo e non esaustivo: finanziamento collegato all'acquisto del bene oggetto di rendicontazione in cui il soggetto finanziatore versa l'importo richiesto direttamente al venditore e non al cliente);
- h) spese per il funzionamento e la gestione dell'attività (canoni e locazioni, energia, spese telefoniche, ecc.).

Non sono ammessi, inoltre:

- i) pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- j) spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e di amministrazione della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta, o collaterale dei soggetti richiamati;
- k) spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta, o collaterale dei soggetti richiamati;
- l) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese beneficiarie del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori, o procuratori con poteri di rappresentanza;
- m) qualsiasi forma di autofatturazione;
- n) fatture con importo inferiore a € 100,00;
- o) pagamenti effettuati a soggetti sprovvisti di Partita Iva;
- p) spese effettuate in economia o per conto proprio.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al

numero delle istanze ritenute ammissibili e ripesato in percentuale dell'investimento da realizzare*.

Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

Esempio di ripartizione del contributo:

Numero totale delle domande presentate: 2

DISPONIBILITA' FINANZIARIA	52.775,43 €
----------------------------	-------------

PESO IN %		
SPESA IMPRESA 1	65.000,00 €	63%
SPESA IMPRESA 2	38.000,00 €	37%
TOTALE	103.000,00 €	100%

CONTRIBUTO IMPRESA 1	33.304,88 € (Intensità di aiuto pari al 51,24%)
CONTRIBUTO IMPRESA 2	19.470,55 € (Intensità di aiuto pari al 51,24%)
TOTALE	52.775,43 €

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

ARTICOLO 7 – CUMULO

Il contributo previsto dal presente Avviso può essere cumulato a condizione che siano rispettate le specifiche disposizioni sul cumulo delle suddette norme sotto richiamate, con gli aiuti previsti:

- dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tale Regolamento;
- del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

d) del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo i format Allegati.
2. Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 31/10/2025 tramite Pec a: protocollo.farindola@pec.it
3. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di **FARINDOLA** oppure ritirabile presso gli uffici comunali. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. **Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:**
 - a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
 - c. Preventivi;
 - d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità
Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità. Nel caso in cui dovesse essere certificata l'irregolarità, in assenza di regolarizzazioni in tempi consoni si procederà all'applicazione dell'intervento sostitutivo
 - e. **ALLEGATO B_Piano economico della proposta progettuale**
6. **Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.**
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento, per mezzo di un assistente tecnico esterno, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
 - presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza degli allegati di cui all'articolo 8 comma 5

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte dell'assistente tecnico esterno, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:
 - ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.farindola.pe.it/it>
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della pubblicazione della **graduatoria provvisoria**, il destinatario finale provvederà, entro il termine assegnato nella comunicazione, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

Eventuali economie in questa fase, se possibile, verranno redistribuite a favore dei beneficiari che hanno accettato il contributo.

2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (**graduatoria definitiva**).

3. La data di concessione dell'aiuto corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

4. **Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento e la rendicontazione dei costi sostenuti è stabilito in 8 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.** Per progetto concluso è da intendersi quellomaterialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascunbeneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazionecontabile adeguata perle spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibilieffettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente lamodulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di **stato di avanzamento** sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di **saldo**.

2. Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:

2.1 A stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta (MODELLO 1 MODULO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE/ACCONTO), che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:

- a) Modello 2 DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA DELLE SPESE SOSTENUTE;
- b) Copia delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali; **NOTA BENE: Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento computano solo le fatture INTEGRALMENTE SALDATE E QUIETANZATE, le fatture parzialmente saldate non computano ai fini del raggiungimento della percentuale minima richiesta.**
- c) Modello 4_Dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute
- d) Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati;
- e) Dichiarazioni liberatorie rilasciate in conformità al "modello di dichiarazione liberatoria pagamento fornitore", modello fornito dall'Amministrazione.

2.2 Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale (MODELLO 3 MODULO PER LA RICHIESTA DEL SALDO) e della rendicontazione finale di spesa, secondo le modalità di seguito elencate:

- a) La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a e) di cui al precedente punto 2.1.).
- b) Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Responsabile area finanziaria Sig. Tiziano Petrucci del Comune di **FARINDOLA** supportato da idonea assistenza tecnica individuata con differente atto.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile area finanziaria Sig. Tiziano Petrucci.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Obblighi connessi al vincolo di stabilità

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di seguito elencate, a far data dal pagamento finale del contributo:

- a. non delocalizzare l'attività economica, o una sua parte, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori del Comune, per almeno 3 anni;
- b. non cessare o modificare l'attività svolta, oggetto della domanda di contributo, per almeno 3 anni;
- c. non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario, i beni acquistati, o realizzati, in tutto o in parte, col contributo ottenuto, per almeno 3 anni;

La violazione delle suddette condizioni comporterà l'immediata revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione della agevolazione concessa.

Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'Amministrazione comunale

Il beneficiario che intenda rinunciare al contributo è tenuto a darne immediata comunicazione formale all'Amministrazione regionale.

Il beneficiario deve dare tempestiva informazione all'Amministrazione regionale circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il programma di investimento.

Rispetto della normativa

Il beneficiario è tenuto a garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione. Il beneficiario deve garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 la Struttura comunale responsabile del procedimento effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.

Ogni programma ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà sottoposto a controllo documentale da parte della Struttura comunale su tutte le spese rendicontate dall'impresa. Dietro indicazione del Servizio competente, ci si riserva la facoltà di attivare misure di controllo in loco, anche a campione, al fine di accertare l'effettiva e conforme realizzazione dei progetti.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in ordine alla realizzazione del progetto oggetto di contributo, l'impresa beneficiaria decadrebbe immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti.

ARTICOLO 16 – RINUNCE E REVOCHE

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a) mancato rispetto dei termini previsti dal bando;
- b) mancato invio della richiesta di liquidazione del saldo entro i termini previsti dal bando;
- c) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni;
- d) qualora si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della domanda, o il progetto sia realizzato in modo difforme da quello autorizzato;
- e) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci o qualora si riscontri la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- f) mancato invio di ulteriori informazioni e dati richiesti dal Comune in relazione al presente procedimento;
- g) qualora il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di presentazione della rendicontazione finale;
- h) violazione del vincolo di stabilità delle operazioni;
- i) qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso;

j) qualora dalla documentazione prodotta o dai controlli eseguiti emergano scostamenti dal progetto originario che comportano, inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;

Il Comune, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

Il Comune esamina tale documentazione, e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, il Comune procederà all'adozione del provvedimento di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate nonché all'invio dello stesso al beneficiario.

Nel provvedimento di revoca e recupero vengono assegnati 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni.

Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, la Struttura comunale competente provvederà al recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario.

ARTICOLO 17 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

Comune di **FARINDOLA**

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

2. Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del

contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

3.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento è il Comune di COMUNE

Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'area finanziaria Sig. Tiziano Petrucci

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.farindola@pec.it

ARTICOLO 20-DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di **FARINDOLA**

Per richieste di chiarimento è possibile scrivere all'indirizzo agevola.abruzzo@gmail.com e/o contattare il numero 3482580331.